



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CIRELLI</u>	<u>GINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ANDREOLI</u>	<u>GIULIANO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BENEDETTI</u>	<u>VITTORIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3179/2016
depositato il 30/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 406/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MODENA

contro:

ZACCARELLI NOVELLO
VIA G BRANDOLI 23 41030 BOMPORTO

difeso da:

MONARI AVV. NDANIELE
VIA ROMA N. 53 41035 MIRANDOLA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01400187/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01400187/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH01400187/2015 IRPEF-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 3179/2016

UDIENZA DEL

17/01/2020 ore 11:30

N°

341

PRONUNCIATA IL:

17 GEN 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31 GEN. 2020

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
dott. ANGELO GITTO





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE VIII
RGA 3179/2016 Udienza del 17.01.2020

FATTO

Con appello del 06.12.2016 l'Agenzia delle Entrate di Modena ha impugnato la sentenza n. 406/2016, pronunciata dalla Sezione III della Commissione tributaria provinciale di Modena, dispositiva dell'accoglimento del ricorso proposto da Zaccarelli Novello con vittoria di spese di giudizio liquidate in € 1.500,00.

La controversia traeva dalla notificazione dell'avviso di accertamento n. THH01400187/2015, per l'anno d'imposta 2010, con il quale l'Ufficio accertava in capo al contribuente utili distribuiti extrabilancio, in applicazione della presunzione della ristretta base azionaria, a seguito di un precedente accertamento notificato alla società "G.M.Z. Lamiere s.r.l."

La società "G.M.Z. Lamiere s.r.l.", partecipata da Zaccarelli Novello e Garuti Ivano, prima di essere dichiarata fallita nell'anno 2014, era stata oggetto di controlli e verifiche anche da parte dell'Agenzia delle Dogane per frode fiscale internazionale e false fatturazioni relative al periodo 2009 - 2011.

Con l'atto oggetto del presente giudizio, al ricorrente (socio al 50% della società) è stato attribuito il maggior utile pari ad € 401.655,50, imponibile in misura del 49,72% ai sensi dell'art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/86.

Avverso l'avviso di accertamento il contribuente ha proposto ricorso, chiedendone l'annullamento, lamentando:

- la violazione del contraddittorio amministrativo, in quanto non avrebbe ricevuto alcuna informazione in merito all'attività di verifica dell'Agenzia delle Dogane ed all'accertamento notificato alla società;
- l'estraneità ai fatti addebitati alla società e, in particolare, l'estraneità a qualunque funzione amministrativa addebitando all'altro socio una condotta fraudolenta perpetrata, a propria insaputa, ai propri danni.

Nel merito, in particolare, il contribuente eccepiva di aver cessato la propria attiva collaborazione nella società già dall'anno 2004, a causa di un progressivo peggioramento delle condizioni di salute del coniuge (deceduta il 12.10.2007), e di aver conseguito la pensione dall'anno 2007 (anche in ragione di tale circostanza) chiedendo la liquidazione della propria quota al socio Garuti Ivano. Quest'ultimo, al riguardo chiedeva la concessione di tempi più lunghi per provvedere alla liquidazione richiesta.

Nelle more, proprio per poter consentire alla società di continuare la propria attività lavorativa senza l'assidua presenza di entrambi i soci, la società G.M.Z., che prima adottava la forma di società in nome collettivo, veniva



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE VIII
RGA 3179/2016 Udienza del 17.01.2020

trasformata in s.r.l. (in data 27.04.2009) con patrimonio netto pari ad € 872.043,00. La carica di amministratore unico era ricoperta dal socio ancora attivo, il Sig. Garuti.

Il contribuente, successivamente, continuava a vivere con distacco il rapporto associativo tanto da revocare tutte le firme a garanzia degli affidamenti bancari e da lasciare la completa gestione in capo all'altro socio (ed amministratore) Garuti Ivan.

Negli anni successivi il contribuente avrebbe appreso dai giornali che la società era rimasta coinvolta in una frode fiscale per false fatturazioni. In particolare, nell'anno 2013, alla notificazione degli avvisi di accertamento emessi a carico della società per le annualità 2009 - 2011, con ingente debito tributario accertato, il socio ed amministratore Garuti Ivano veniva a mancare (suicida) abbandonando a se stessa la società.

Nel tentativo di venire a capo dell'accaduto, il contribuente cercava, senza successo, la documentazione fiscale contabile (anche presso il proprio consulente Rag. Vasini) e appurava la distrazione di diversi beni strumentali tra cui un capannone, venduto a Credit Agricole Leasing s.r.l., dall'amministratore, per € 560.000,00 ed i cui proventi non venivano rintracciati.

Il ricorrente, a tal punto, presentava formale querela (contro ignoti, stante il decesso dell'altro socio) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, lamentando la possibile truffa ed i pregiudizi economici subiti.

Nell'anno 2014, infine, le vicende societarie si chiudevano con la dichiarazione di fallimento della G.M.Z. s.r.l.; procedimento dal quale, nonostante le vicende accorse, non scaturivano ulteriori conseguenze per il Sig. Zaccarelli, proclamatosi, anche in quella circostanza, estraneo ai fatti societari.

Il contribuente, in conclusione, avversando le contestazioni dell'Ufficio lamentava:

- l'insussistenza di un *"vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci"*;
- l'errata applicazione della presunzione (utili da ristretta base azionaria) impiegata dall'Ufficio in sede di accertamento e comunque l'intervenuto assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico.

Costitutosi in giudizio l'Ufficio argomentava circa la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

3



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE VIII
RGA 3179/2016 Udienza del 17.01.2020

Il primo Giudice, all'esito della trattazione, annullava l'avviso di accertamento, come esposto in premessa, ritenendo *"raggiunto un grado di prova contraria sufficientemente consistente per ritenere superata la presunzione relativa di legge posta a fondamento dell'atto impugnato"*.

In questa sede l'Amministrazione finanziaria ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

L'Ufficio appellante, in particolare, ha eccepito l'erronea motivazione della sentenza e la violazione di legge da parte del primo Collegio. Specificamente, secondo l'Amministrazione appellante il contribuente non avrebbe fornito la prova in merito al mancato conseguimento degli utili presuntamente distribuiti extrabilancio ovvero in merito al loro reimpiego da parte della società.

Il primo Collegio, sul punto, contravvenendo al consolidato orientamento dettato dalla Corte di Cassazione, avrebbe fondato il proprio convincimento su mere asserzioni generiche che, non avrebbero coinvolto il percepimento o anche la diversa destinazione dei maggiori utili occulti accertati coinvolgendo soltanto il vincolo associativo ed il rapporto tra la società ed il socio. Vincolo, comunque, che comporterebbe in ogni caso il dovere di verifica e controllo sull'attività societaria e sulla gestione esercitata dagli altri soci e dall'amministratore.

Con controdeduzioni ed appello incidentale del 25.01.2017 si è costituito in giudizio il contribuente, per il rigetto dell'appello principale dell'Ufficio, con subordinata richiesta di accoglimento del motivo di ricorso disatteso dal primo Collegio, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Il contribuente, ha ribadito le argomentazioni ed i motivi di ricorso esposti nel ricorso introduttivo di giudizio concludendo per la legittimità dell'operato del primo Collegio.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene di rigettare l'appello dell'Ufficio per le ragioni esposte di seguito.

Va preliminarmente premesso il consolidato principio della Giurisprudenza di Legittimità secondo il quale, *"in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario,*

 4



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE VIII
RGA 3179/2016 Udienza del 17.01.2020

la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014; Cass. Sez. V, Ord. n. 32959 del 20 dicembre 2018).

Il sopracitato principio di diritto consente di legittimare l'operato dell'Ufficio almeno con riferimento ai presupposti di emissione dell'atto impugnato.

Nel merito deve tuttavia essere valutata la prova contraria offerta dal contribuente che, nel caso in esame, risulta idonea a superare l'impianto presuntivo adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Specificamente il contribuente ha descritto e documentato una situazione non ordinaria di gestione e partecipazione nella società G.M.Z. s.r.l. che lo ha visto progressivamente allontanarsene già dall'anno 2007. Questa cornice di partenza, documentata attraverso l'allegazione di fatti personali (malattia e successivo decesso del coniuge, conseguimento della pensione, richiesta di liquidazione della propria quota all'altro socio), viene valutata da questo Giudice quale circostanza probante il distacco dagli affari societari.

A ciò si aggiunge che il contribuente, venuto a conoscenza, delle condotte fraudolente poste in atto dall'altro socio, ha documentato, con denuncia all'Autorità Giudiziaria, di essere rimasto coinvolto in una truffa, lamentando un pregiudizio patrimoniale che in atti è documentato (cessione del capannone con distrazione dei ricavi).

Rileva infine, l'ulteriore circostanza, desumibile dagli atti di causa, per cui il contribuente appellato non risulta essere coinvolto né in reati fallimentari né in reati fiscali relativi ai fatti accertati.

Su tale ultimo aspetto si ritiene necessario l'esame di un'ulteriore questione. L'accertamento emesso in capo alla società deriva da una contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, condotta delittuosa che sarebbe riconducibile all'allora amministratore e socio poi venuto a mancare. Risulta adeguatamente documentata l'estraneità del ricorrente a quella condotta delittuosa con conseguente verosimile estraneità del ricorrente anche ai risultati economici di quei reati che configurano, appunto, i maggiori utili occulti distribuiti.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE VIII

RGA 3179/2016 Udienza del 17.01.2020

Tali circostanze di fatto, secondo il giudizio di questo Giudice, sono apprezzabili ai fini della prova contraria perché depongono per un reimpiego dei maggiori utili accertati diverso dalla presunta distribuzione pro quota ai soci e quindi anche al contribuente.

Ad ulteriore supporto di quanto affermato, inoltre, il contribuente ha prodotto estratti conto bancari dai quali non si rinviene alcun movimento sospetto o indicativo del percepimento dei maggiori utili presuntamente distribuiti.

D'altro canto, si ritiene che l'Amministrazione, alla luce delle argomentazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, nonché sulla base delle precedenti attività di verifica svolte dall'Agenzia delle Dogane, avrebbe anche potuto smentire, con allegazioni documentali contrarie, quanto affermato e documentato in giudizio dal contribuente avvalorando così le risultanze della presunzione impiegata. Nel caso trattato, ciò non è avvenuto con conseguente apprezzamento delle prove prodotte dal contribuente come già concluso dalla Commissione tributaria provinciale di Modena.

L'appello, in conclusione, deve essere rigettato con assorbimento della subordinata domanda incidentale proposta da parte appellata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.500,00, oltre imposte ed oneri accessori, in favore del contribuente.

P.Q.M.

- rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata.
- condanna l'Agenzia Appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre imposte ed oneri accessori, in favore del contribuente.

Bologna, 17.01.2020

Il Relatore

dott. Giuliano Andreoli

Il Presidente

avv. Gino Cirelli

